



FEASR



REGIONE DEL VENETO



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL VENETO 2014-2020

Modifica PSR, VERS 3.0 **Scheda di notifica**

Reg. (UE) n.1305/2013

CCI 2014IT06RDP014
Decisione C(2015) 3482 del 26.05.2015

MODIFICHE AL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE

TITOLO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE

Italy - Rural Development Programme (Regional) - Veneto

Modifica

Tipo di modifica R.1305/2013

d. Notifica a norma dell'articolo 11, lettera b), secondo comma

Modifica delle informazioni fornite nel AP

- b. Modifiche a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Modifica relativa all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento n. 808/2014 (senza tenere conto dei limiti fissati in tale articolo):

Consultazione del comitato di monitoraggio (articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Data

Parere del comitato di monitoraggio

Descrizione della modifica - articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 808/2014

1. 8.1 – *Descrizione delle condizioni generali applicabili alle misure del PSR*

Modifiche al testo del PSR:

I riferimenti alle modifiche al testo del PSR correlate con la modifica 1 sono elencati qui di seguito:

Pagina 311: capitolo 8.1, paragrafo *Investimenti in natura (articolo 69, paragrafo 1, regolamento UE n. 1303/2013)*

Al secondo capoverso, viene sostituito il secondo punto elenco:

TESTO VIGENTE

- che i contributi consistano in attività di ricerca o professionali o in prestazioni volontarie non retribuite da parte del beneficiario e/o da membri della sua famiglia;

TESTO MODIFICATO

- che i contributi consistano in prestazioni volontarie non retribuite da parte del beneficiario e/o da membri della sua famiglia;

Pagina 312: capitolo 8.1, paragrafo *IVA (articolo 69, paragrafo 3, regolamento UE 1303/2013)*

Dopo il primo capoverso, viene introdotto il testo seguente:

TESTO INSERITO

Ai fini del PSR, l'IVA è ammessa per i beneficiari Regione Veneto, Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura – AVEPA, Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario e Ministero dello Sviluppo Economico - MISE (relativamente al tipo di intervento 7.3.1) e, se del caso, i GAL relativamente alla Sotto Misura 19.1, 19.3 e 19.4. Per tutti gli altri beneficiari l'IVA non è una spesa ammissibile.

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Nell'ambito del capitolo 8.1 al paragrafo “*Investimenti in natura (articolo 69, paragrafo 1, regolamento UE n. 1303/2013)*”, è emersa la difficoltà a quantificare oggettivamente il valore da attribuire alle specifiche attività di ricerca e professionali, se prestate quale contributo in natura, esponendo al rischio di sotto valutazione o di sovra compensazione, diversamente da quanto avviene per le prestazioni volontarie che hanno carattere più standardizzato. Pertanto si propone lo stralcio di tali attività di ricerca e professionali dai contributi in natura, consentendone la rendicontazione a fronte di documenti fiscali e contabili.

A seguito di approfondimenti sulle spese ammissibili, codificate dalle Linee guida nazionali approvate l'11 febbraio 2016, si ritiene utile esplicitare la scelta del Psr di non riconoscere l'IVA ai beneficiari, in modo che essi possano tenerne conto, evitando effetti di spiazzamento e mantenendo un adeguato livello di corresponsabilità anche finanziaria sui progetti.

Si dichiara che l'unica eccezione a tale esclusione riguarda poche misure, gestite dalle Autorità responsabili, che hanno valenza generale per tutta la comunità regionale e che si rivolgono trasversalmente alla totalità della popolazione rurale o degli agricoltori. In ogni caso si garantisce il rispetto dell'articolo 69 paragrafo 2 c) del regolamento (UE) 1303/2013 secondo cui l'IVA è ammissibile solo in quanto non recuperabile da tali soggetti a norma della normativa nazionale sull'IVA. Si tratta:

- delle misure 2 e 20, che presentano come beneficiari la Regione Veneto o proprie Agenzie,
- del tipo di intervento 7.3.1 che ha come beneficiario il Ministero dello Sviluppo Economico, responsabile dell'Agenda digitale italiana,
- dei tipo di intervento 19.1.1, 19.3.1 e 19.4.1 che ha come beneficiari i Gal quando qualificati come Associazione.

Effetti previsti della modifica

L'effetto della modifica è quello di rendere esplicito ed omogeneo per tutti i beneficiari il trattamento nel riconoscimento delle spese.

Impatto della modifica sugli indicatori

Non sono previsti effetti sugli indicatori del Programma.

Rapporto tra la modifica e l'AP

La relazione tra gli obiettivi del PSR con quelli generali dell'Accordo di Partenariato resta immutata.

1. Descrizione della modifica: 8.2.1. – M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14) modifica dei beneficiari

Modifiche al testo del PSR:

I riferimenti alle modifiche al testo del PSR correlate con la modifica sono elencati qui di seguito:

Pagina 322-323: paragrafo 8.2.1.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Al terzo capoverso, la prima frase viene sostituita dal testo seguente:

TESTO VIGENTE

Gli interventi di formazione sono rivolti ad imprenditori agricoli, loro coadiuvanti e partecipi familiari, detentori di aree forestali, dipendenti agricoli e forestali.

TESTO MODIFICATO

Gli interventi di formazione sono rivolti ad imprenditori agricoli, loro coadiuvanti e partecipi familiari, dipendenti agricoli, detentori di aree forestali e dipendenti, dipendenti o titolari di PMI operanti nel settore forestale.

All'ultimo capoverso, la prima frase viene sostituita dal testo seguente:

TESTO VIGENTE

Il target delle attività formative è costituito dai soggetti (imprenditori agricoli loro coadiuvanti e partecipi familiari, detentori di aree forestali, dipendenti agricoli e forestali): a) per i quali la vigente normativa impone un obbligo formativo (esempio nitrati, fitofarmaci, ...); b) che partecipano a Progetti integrati di filiera o aziendale o di cooperazione oppure a Programmi di sviluppo locale, ai sensi del PSR 2014-2020.

TESTO MODIFICATO

Il target delle attività formative è costituito dai soggetti (imprenditori agricoli loro coadiuvanti e partecipi familiari, dipendenti agricoli, detentori di aree forestali e dipendenti, dipendenti o titolari di PMI operanti nel settore forestale): a) per i quali la vigente normativa impone un obbligo formativo (esempio nitrati, fitofarmaci, ...); b) che partecipano a Progetti integrati di filiera o aziendale o di cooperazione oppure a

Programmi di sviluppo locale, ai sensi del PSR 2014-2020.

Pag. 323: 8.2.1.3.1. tipo di intervento 1.1.1 Azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze
paragrafo 8.2.1.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Il primo capoverso viene sostituito dal testo seguente:

TESTO VIGENTE

L'intervento sostiene la realizzazione di corsi di formazione, collettivi e individuali, rivolti esclusivamente ad imprenditori agricoli, loro coadiuvanti e partecipi familiari, detentori di aree forestali, dipendenti agricoli e forestali, ed orientati al trasferimento di conoscenze e dell'innovazione, con riferimento esplicito agli aspetti e alle tematiche connesse con le focus area perseguite dal programma.

TESTO MODIFICATO

L'intervento sostiene la realizzazione di corsi di formazione, collettivi e individuali, rivolti esclusivamente ad imprenditori agricoli, loro coadiuvanti e partecipi familiari, dipendenti agricoli, detentori di aree forestali e dipendenti, dipendenti o titolari di PMI operanti nel settore forestale ed orientati al trasferimento di conoscenze e dell'innovazione, con riferimento esplicito agli aspetti e alle tematiche connesse con le focus area perseguite dal programma.

Al secondo capoverso, il punto elenco A viene sostituito dal testo seguente:

TESTO VIGENTE

A - per le quali la vigente normativa pone l'obbligo in capo a imprenditori agricoli, loro coadiuvanti e partecipi familiari, detentori di aree forestali, dipendenti agricoli e forestali (esempio obblighi derivanti dalla direttiva nitrati, dai pagamenti agro climatici ambientali, dall'utilizzo di prodotti fitosanitari);

TESTO MODIFICATO

A - per le quali la vigente normativa pone l'obbligo in capo a imprenditori agricoli, loro coadiuvanti e partecipi familiari, dipendenti agricoli, detentori di aree forestali e dipendenti, dipendenti o titolari di PMI operanti nel settore forestale (esempio obblighi derivanti dalla direttiva nitrati, dai pagamenti agro climatici ambientali, dall'utilizzo di prodotti fitosanitari);

Pag. 326: 8.2.1.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il primo capoverso viene sostituito dal testo seguente

TESTO VIGENTE

L'intensità dell'aiuto è differenziata come di seguito stabilito:

- interventi collettivi: 100% dell'importo della spesa ammissibile;
- iniziative individuali: 80% dell'importo della spesa ammissibile.

TESTO MODIFICATO

L'intensità dell'aiuto è differenziata come di seguito stabilito:

- interventi collettivi rivolti a imprenditori agricoli, loro coadiuvanti e partecipi familiari, dipendenti agricoli, detentori di aree forestali e dipendenti: 100% dell'importo della spesa ammissibile;
- iniziative individuali rivolte a imprenditori agricoli, loro coadiuvanti e partecipi familiari, dipendenti agricoli, detentori di aree forestali e dipendenti: 80% dell'importo della spesa ammissibile
- interventi collettivi ed iniziative individuali rivolte a dipendenti o a titolari di PMI operanti nel settore forestale: 60% dell'importo della spesa ammissibile;

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

La modifica chiarisce i beneficiari della formazione rivolta al settore forestale e introduce tra questi anche le imprese di servizi forestali e i loro dipendenti.

L'attuale impostazione del tipo di intervento individua come beneficiari della formazione (tipo di intervento 1.1.1) i detentori di aree forestali ed i dipendenti forestali escludendo i dipendenti o i titolari di imprese operanti nel settore forestale, diversamente dai fabbisogni individuati dal capitolo 4.2 del Psr e dalla strategia per la Focus area 1 C descritta nel capitolo 5.2.

La necessità di esplicitare le imprese forestali e i relativi addetti nasce dalla differenza terminologica tra quanto si intende per settore forestale a livello europeo e quanto previsto dall'organizzazione del settore a livello regionale.

Infatti in Veneto, il settore forestale comunemente comprende oltre ai proprietari/possessori di terreni forestali anche le imprese boschive che svolgono attività di esbosco e di prima lavorazione dei prodotti del bosco e che non necessariamente sono proprietarie o possidenti di terreni forestali.

La correzione tiene conto anche delle regole sugli aiuti di stato in quanto la formazione non può essere rivolta alle grandi imprese e l'intensità dell'aiuto è limitata al 60% dei costi ammissibili.

Effetti previsti della modifica

La modifica rende più chiara la configurazione della misura e la sua finalità.

Impatto della modifica sugli indicatori

Non sono previsti effetti sugli indicatori del Programma.

Rapporto tra la modifica e l'AP

La relazione tra gli obiettivi del PSR con quelli generali dell'Accordo di Partenariato resta immutata.

2. Descrizione della modifica: 8.2.4.3.4.2 – Tipo di intervento 4.4.1, modifica del tipo di sostegno

Modifiche al testo del PSR:

I riferimenti alle modifiche al testo del PSR correlate con la modifica sono elencati qui di seguito:

Pagina 385: 4.4.1 Recupero naturalistico-ambientale e riqualificazione paesaggistica di spazi aperti montani/collinari abbandonati/degradati, paragrafo 8.2.4.3.4.1. descrizione del tipo di intervento

Al nono capoverso, vengono sostituiti la prima frase e il punto elenco c:

TESTO VIGENTE

Il presente intervento, di carattere “una tantum” sulle superfici individuate ammissibili, comprende le seguenti operazioni:

a Invariato

b Invariato

c – Raccolta, concentrazione e allontanamento del materiale di risulta (materiale erbaceo e arbustivo) ;

TESTO MODIFICATO

Il presente tipo di intervento, di carattere “una tantum” sulle superfici individuate ammissibili, può comprendere:

a Invariato

b Invariato

c – Trinciatura, raccolta, concentrazione e allontanamento del materiale di risulta (materiale erbaceo e arbustivo);

Vengono sostituiti il decimo e l’undicesimo capoverso:

TESTO VIGENTE

L’intervento deve assicurare il rispetto delle prescrizioni tecniche e paesaggistiche formulate in sede autorizzativa.

I progetti posti in essere tramite la presente linea di intervento potranno anche essere ricompresi nell'ambito delle iniziative promosse con la sottomisura 16.5, che riconosce la spesa di coordinamento delle azioni attivate in forma integrata tra due o più soggetti.

TESTO MODIFICATO

Il progetto deve assicurare il rispetto delle prescrizioni tecniche e paesaggistiche formulate in sede autorizzativa.

I progetti posti in essere tramite il presente tipo di intervento potranno anche essere ricompresi nell'ambito delle iniziative promosse con la sottomisura 16.5, che riconosce la spesa di coordinamento delle azioni attivate in forma integrata tra due o più soggetti.

Pag. 386: paragrafo 8.2.4.3.4.2.Tipo di sostegno

Il secondo capoverso viene eliminato.

TESTO ELIMINATO

L'aiuto è definito sulla base della preventiva elaborazione di costi standard riferiti ai singoli elementi che compongono l'intervento.

Pag. 387: paragrafo 8.2.4.3.4.4. Beneficiari

Il terzo e quarto punto elenco vengono così sostituiti:

TESTO VIGENTE

3. Enti pubblici o loro associazioni, comunità regoliere, comprensori alpini di cui all'articolo 24 della l. r. 50/1993 concessionari e gestori di superfici agricole;
4. Enti proprietari/gestori del demanio statale o regionale.

TESTO MODIFICATO

3. Enti pubblici o loro associazioni, comunità regoliere, comprensori alpini di cui all'articolo 24 della l. r. 50/1993 concessionari e gestori di superfici agricole;

Pag. 387-388: paragrafo 8.2.4.3.4.5. Costi ammissibili

I capoversi dal secondo al settimo e la figura 2 vengono così sostituiti:

TESTO VIGENTE

Per la stima di tali costi si è fatto riferimento ad una superficie che si caratterizza per il 60% dalla presenza di vegetazione erbacea (di cui 80% da gestire con sfalcio meccanico e 20% con sfalcio manuale, per una quota rispettivamente di 48% e 12%); per il 30% dalla presenza di vegetazione arbustiva (di cui 80% da gestire con sfalcio meccanico e 20% con sfalcio manuale, per una quota rispettivamente di 24% e 6%); e per il 10% da vegetazione arborea.

Per interventi in RN 2000, si prevede, in accordo con la Vinca di Programma, di eseguire due cantieri per quota parte di superficie di progetto, distinta in 2 anni diversi. Ciò comporta un incremento dei costi che sono stati quantificati scegliendo per ciascun intervento il valore più elevato tra quello riportato nei prezziari consultati. Per gli interventi non ubicati in RN 2000, invece, il costo unitario del singolo intervento è stato quantificato pari al valore medio tra quelli riportati nei medesimi prezziari.

I costi di esecuzione sono stati quantificati ipotizzando che la superficie di riferimento adottata necessiti degli interventi di cui alla Figura 2.

Per considerare l'elevata frammentazione delle aree oggetto di intervento con conseguente incremento dei costi per spostamento del cantiere di lavoro, il costo complessivo è stato incrementato di un fattore pari al 6%.

Ai costi sopra riportati sono stati inoltre aggiunti quelli sostenuti per la predisposizione del progetto di recupero (sopralluoghi, rilevati GPS, foto, progettazione ecc) e per la presentazione della documentazione richiesta.

Il calcolo del costo standard esclude operazioni manutentive di sfalcio dell'erba e spollonatura di ceppaie.

Tipo di intervento	Superficie di intervento (%)
taglio dell'erba infestante con mezzi meccanici	48
taglio dell'erba infestante con mezzi manuali	12
taglio di arbusti infestanti con mezzi meccanici	24
taglio di arbusti infestanti con mezzi manuali	6
taglio di vegetazione arborea infestante, inclusa raccolta e allontanamento del materiale di risulta	10

spietramenti manuali	5
costi di inerbimenti (con essenze autoctone)	3
lavori di sistemazione idraulica finalizzate alla corretta regimazione delle acque in eccesso	5
trinciatura, raccolta e allontanamento del materiale	90

Figura 2 Intervento 4.4.1 – Costi ammissibili

TESTO MODIFICATO

I costi ammissibili sono:

a - Sfalcio dell'erba (eseguito sia con falciatrice meccanica, che manualmente);

b - Decespugliamento del terreno con taglio della vegetazione arbustiva (con trattrice dotata di decespugliatore e anche manualmente) ;

c – Trinciatura, raccolta, concentrazione e allontanamento del materiale di risulta (materiale erbaceo e arbustivo) ;

d - Taglio della vegetazione arborea invasiva e infestante inclusa raccolta, concentrazione e allontanamento del materiale di risulta;

e - Intervento manuale di spietramento, nel rispetto delle prescrizioni definite dalla VINCA di Programma;

f - Semina con sementi di specie erbacee autoctone su cotico lacunoso o mancante;

g - Eventuali sistemazioni idrauliche finalizzate alla corretta regimazione delle acque in eccesso allo scopo di sfavorire specie erbacee infestanti che prediligono tali ambienti.

Non rientrano tra i costi ammissibili le operazioni manutentive di sfalcio dell'erba e la spollonatura di ceppaie.

Al costo dell'intervento di recupero possono essere aggiunte le spese generali secondo le condizioni previste

dall'articolo 45 del regolamento UE n. 1305/2013, come specificate nel capitolo 8.1 del Programma.

Il progetto di recupero in RN 2000 anche solo per parte della superficie oggetto di intervento in RN 2000 è frazionato in due lotti operativi distinti. Il primo anno l'intervento verrà completato su uno dei due lotti, mentre l'anno successivo si concentrerà e porterà a termine l'attività di recupero sul restante lotto operativo.

Pag. 389-390: paragrafo 8.2.4.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il paragrafo viene interamente sostituito dal testo seguente:

TESTO MODIFICATO

Viene riconosciuto il 100% del costo dell'investimento, riconoscendo gli importi massimi, per voce di costo ammissibile, esposti in figura 2, quantificati distintamente a seconda che la superficie ricada all'interno delle zone Rete Natura 2000 o in zona ordinaria.

Al costo dell'intervento di recupero possono essere aggiunte le spese generali secondo le condizioni previste dall'articolo 45 del regolamento UE n. 1305/2013, come specificate nel capitolo 8.1 del Programma.

Contributo massimo ammissibile per singola voce di costo, per ettaro e per zona

COSTI AMMISSIBILI	ZONA ORDINARIA (€/ha)	ZONA RETE NATURA 2000 (€/ha)
a) taglio dell'erba infestante effettuato:		
- con mezzi meccanici	720	960
- con mezzi manuali	258	336
b) taglio di arbusti infestanti effettuato:		
- con mezzi meccanici	138	192
- con mezzi manuali	120	180
c) trinciatura, raccolta, concentrazione e allontanamento del materiale di risulta erbaceo e arbustivo;	1.120	1.350
d) taglio di vegetazione arborea infestante, inclusa raccolta, concentrazione e allontanamento del materiale di risulta;	4.560	4.560
e) spietramenti manuali;	133	175
f) inerbimenti con essenze autoctone;	27	30

Figura 2 Intervento 4.4.1 – Contributi massimi ammissibili

Pag. 391: paragrafo 8.2.4.3.4.9.2. Misure di attenuazione

Il punto elenco a) viene così sostituito:

TESTO VIGENTE

a) l'ammissibilità ed il rimborso delle spese sulla base del calcolo semplificato dei costi. Laddove non è prevista tale metodologia di rimborso, saranno stabilite procedure dettagliate atte a garantire la ragionevolezza dei costi e al fine di ridurre le possibilità di errore sia da parte del beneficiario che dell'organismo pagatore;

TESTO MODIFICATO

a) l'ammissibilità ed il rimborso delle spese sulla base di procedure dettagliate atte a garantire la ragionevolezza dei costi e al fine di ridurre le possibilità di errore sia da parte del beneficiario che dell'organismo pagatore;

Pag. 391: paragrafo 8.2.4.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Il paragrafo viene interamente sostituito dal testo seguente:

TESTO MODIFICATO

Informazioni di dettaglio relative agli impegni, alla metodologia di calcolo adottata, ai dati e alle informazioni tecniche considerate, alle elaborazioni effettuate e ai maggiori costi e mancati redditi accertati a giustificazione del livello di aiuto massimo e di singola operazione per ettaro, sono riportati nell'apposito Documento di certificazione dei calcoli allegato al Programma. L'importo massimo dell'aiuto ammissibile per ettaro e quello precisato per ciascuna di singola operazione per ettaro è stato effettuato dalle strutture tecniche della Regione, supportate da esperti tecnici incaricati, con la supervisione dell'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) – Sede regionale per il Veneto, Organismo indipendente che assicura la veridicità dei dati utilizzati e l'adeguatezza e l'accuratezza della metodologia seguita.

--

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

La giustificazione della modifica al tipo di sostegno che riguarda la sottomisura 4.4.1 deriva dall'analisi del Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 67 e da recenti chiarimenti pervenuti dal MIPAAF, che ci ha portato ad accertare che la dimostrazione del costo standard proposta dal Psr non applica le condizioni previste dall'art. 67 paragrafo 5 del regolamento UE 1303. Pertanto si propone la modifica passando dal sostegno attraverso costo standard al sostegno a rendicontazione delle spese effettivamente sostenute. Nel frattempo si procede agli approfondimenti necessari per definire correttamente il costo standard. Nella scheda misura vengono dettagliati i costi ammissibili e i relativi massimali riportati nel paragrafo "importi e aliquote di sostegno (applicabili)" per le diverse operazioni per ettaro di superficie.

Effetti previsti della modifica

La modifica permette di rivolgere puntualmente il tipo di intervento alla platea di potenziali richiedenti interessati.

Inoltre, l'applicazione del sostegno a rendicontazione e l'esplicitazione dei costi ammissibili e dei relativi massimali evita il rischio di sovracompensazione delle operazioni finanziate.

Nel frattempo viene approfondita la struttura dei costi per l'applicazione di costi standard.

Impatto della modifica sugli indicatori

Nessun impatto previsto.

L'importo di pagamento ad ettaro di superficie agricola recuperata dall'abbandono con il tipo di intervento 4.4.1 non si modifica e mantiene i massimali già esposti nel PSR approvato. Diversamente, la modifica elimina i costi standard ed introduce il pagamento sulla base delle operazioni effettivamente svolte. Nessuna modifica interviene, di conseguenza sugli indicatori già previsti dal Programma.

Rapporto tra la modifica e l'AP

La relazione tra gli obiettivi del PSR con quelli generali dell'Accordo di Partenariato resta immutata.

3. *Descrizione della modifica: 8.2.4.3.5.4 – Tipo di intervento 4.4.2, modifica dei beneficiari*

Modifiche al testo del PSR:

I riferimenti alle modifiche al testo del PSR correlate con la modifica sono elencati qui di seguito:

Pagina 396: 4.4.2.Introduzione di infrastrutture verdi, paragrafo 8.2.4.3.5.4 Beneficiari

Al primo capoverso, vengono sostituiti il secondo, terzo e quarto punto elenco:

TESTO VIGENTE

- Associazioni di agricoltori, e aziende agricole di Enti pubblici;
- Enti pubblici o loro associazioni;
- Enti proprietari/gestori del demanio statale o regionale.

TESTO MODIFICATO- Associazioni di agricoltori;

Pagina 404: paragrafo 8.2.4.3.5.9.1 Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Al primo capoverso, viene eliminato il punto elenco b):

TESTO ELIMINATO

b) in relazione alla possibilità di ammettere enti pubblici tra i beneficiari, come già evidenziato nel Piano di azione per la riduzione del tasso di errore del periodo 2007-2013, c'è un rischio medio in materia di controllo del rispetto delle norme sugli appalti pubblici o delle procedure di gara (R4).

Pagina 404: paragrafo 8.2.4.3.5.9.2 Misure di attenuazione

Al primo capoverso, viene eliminato il punto elenco b):

TESTO ELIMINATO

b) l'aggiornamento continuo del manuale procedurale specifico per i controlli sugli appalti, sulla base dell'evoluzione della normativa. Procedure e norme anticorruzione vengono costantemente aggiornate ed il

personale regionale e dell'Organismo Pagatore viene supportato con idonea formazione.

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Gli investimenti sostenuti dal tipo di intervento 4.4.2, e le relative caratteristiche e requisiti, riguardano fattispecie proprie di soggetti privati.

Pertanto, si propone di rendere evidente questa connotazione apportando una modifica al paragrafo Beneficiari limitandolo ai soli soggetti privati.

Effetti previsti della modifica

La modifica rende più chiara la configurazione della misura e la sua finalità.

Impatto della modifica sugli indicatori

Nessun impatto previsto. L'importo di pagamento a superficie o misura lineare non cambia, così come non cambia il costo riconosciuto delle diverse operazioni.

Rapporto tra la modifica e l'AP

La relazione tra gli obiettivi del PSR con quelli generali dell'Accordo di Partenariato resta immutata.

4. Descrizione della modifica: 8.2.4.3.6.4 – Tipo di intervento 4.4.3, modifica dei beneficiari e degli interventi ammissibili

Modifiche al testo del PSR:

I riferimenti alle modifiche al testo del PSR correlate con la modifica sono elencati qui di seguito:

Pagina 407: 4.4.3.Strutture funzionali all'incremento e valorizzazione della biodiversità naturalistica,, paragrafo 8.2.4.3.6.1. Descrizione del tipo di intervento

Al secondo capoverso, viene eliminato il quarto punto elenco.

TESTO ELIMINATO

- strutture per la raccolta del patrimonio biogenetico

Il quarto capoverso viene sostituito dal testo seguente:

TESTO VIGENTE

L'intervento 4.4.3 "Strutture funzionali all'incremento e valorizzazione della biodiversità naturalistica" prevede investimenti relativi alla realizzazione di nuovi strutture per l'osservazione della fauna e funzionali alla diffusione della fauna selvatica e creazione di aree umide e strutture per la raccolta del patrimonio biogenetico.

TESTO MODIFICATO

L'intervento 4.4.3 "Strutture funzionali all'incremento e valorizzazione della biodiversità naturalistica" prevede investimenti relativi alla realizzazione di nuovi strutture per l'osservazione della fauna e funzionali alla diffusione della fauna selvatica e creazione di aree umide.

La figura 1 viene sostituita dal testo seguente:

TESTO VIGENTE

IMPEGNI	FABBISOGNI			
	15_Miglioramento della qualità e della connettività ecologica in ambito agricolo e forestale	16_Conservazione attiva dei paesaggi rurali storici e riqualificazione dei paesaggi rurali ordinari	19_Migliorare stato chimico e ecologico delle risorse idriche e salvaguardare i terreni agricoli da fenomeni di contaminazione	28_Qualificazione e valorizzazione del territorio rurale
Strutture per l'osservazione dell'avifauna;	4A	4A		4A
Strutture funzionali alla diffusione della fauna selvatica	4A	4A		
Aree umide	4A	4A	4A/4B	

Strutture per la raccolta del patrimonio biogenetico	4A	4A		4A
--	----	----	--	----

Figura 1 Intervento 4.4.3 – Correlazione impegni - Focus area - fabbisogni

TESTO MODIFICATO

IMPEGNI	FABBISOGNI			
	15_Miglioramento della qualità e della connettività ecologica in ambito agricolo e forestale	16_Conservazione attiva dei paesaggi rurali storici e riqualificazione dei paesaggi rurali ordinari	19_Migliorare stato chimico e ecologico delle risorse idriche e salvaguardare i terreni agricoli da fenomeni di contaminazione	28_Qualificazione e valorizzazione del territorio rurale
Strutture per l'osservazione dell'avifauna;	4A	4A		4A
Strutture funzionali alla diffusione della fauna selvatica	4A	4A		
Aree umide	4A	4A	4A/4B	

Figura 1 Intervento 4.4.3 – Correlazione impegni - Focus area - fabbisogni

Pag. 408: 8.2.4.3.6.4. Beneficiari

Il terzo punto elenco viene eliminato.

TESTO ELIMINATO

- Enti pubblici che conducono aziende agricole

Pag. 409: 8.2.4.3.6.5. Costi ammissibili

Il quarto capoverso viene eliminato.

TESTO ELIMINATO

4. Le “strutture per la raccolta del patrimonio biogenetico” sono costituite da costruzioni adibite alla conservazione della semente e la successiva diffusione dei prati ad elevato valore naturalistico.

L'ultimo capoverso viene sostituito dal testo seguente

TESTO VIGENTE

Sono ammesse anche le spese generali, nella misura massima del 20% della spesa sostenuta per i punti 1., 2. e 3; del 5% per il punto 4.

TESTO MODIFICATO

Sono ammesse anche le spese generali, nella misura massima del 20% della spesa sostenuta per i punti 1., 2. e 3.

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Gli investimenti sostenuti dal tipo di intervento 4.4.3, e le relative caratteristiche e requisiti, riguardano fattispecie proprie di soggetti privati.

Pertanto, si propone di rendere evidente questa connotazione apportando una modifica al paragrafo Beneficiari limitandolo ai soli soggetti privati.

Inoltre nel rispetto della coerenza interna, si propone l'eliminazione del quarto trattino “strutture per la raccolta del patrimonio genetico” fra gli investimenti non produttivi realizzabili con il tipo di intervento 4.4.3, in quanto si tratta di strutture la cui realizzazione è permessa esclusivamente nel caso di enti pubblici, che con la presente proposta non sono più inclusi fra i potenziali beneficiari.

Effetti previsti della modifica

La modifica rende più chiara la configurazione della misura e la sua finalità.

Impatto della modifica sugli indicatori

Nessun impatto previsto. L'importo di pagamento a superficie o misura lineare non cambia, così come non cambia il costo riconosciuto delle diverse operazioni.

Rapporto tra la modifica e l'AP

La relazione tra gli obiettivi del PSR con quelli generali dell'Accordo di Partenariato resta immutata.

5. Descrizione della modifica: 8.2.6.3.1 – Tipo di intervento 6.1.1 insediamento giovani, modifica degli impegni

Modifiche al testo del PSR:

I riferimenti alle modifiche al testo del PSR correlate con la modifica sono elencati qui di seguito:

Pagina 427: 6.1.1 Insediamento di giovani agricoltori paragrafo 8.2.6.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Al quarto capoverso, viene sostituito il penultimo punto elenco:

TESTO VIGENTE

- aderire ad azioni di formazione e consulenza di cui alle sotto misure 1.1, e 2.1 del PSR;

TESTO MODIFICATO

- aderire ad azioni di formazione o consulenza di cui alle sotto misure 1.1, e 2.1 del PSR;

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

All'interno del Pacchetto Giovani (PG) è previsto l'inserimento obbligatorio di un corso formativo sostenuto dalla misura 1 e di una consulenza di cui alla misura 2.

Purtroppo l'attivazione della misura 2 richiede tempi al momento non prevedibili, perciò si propone di consentire al giovane agricoltore la partecipazione ai corsi formativi sostenuti da misura 1 in alternativa alla consulenza di misura 2.

Effetti previsti della modifica

La modifica permette di evitare la mancata realizzazione dei PG dei nuovi giovani agricoltori in caso di ritardata attivazione della misura 2, consentendogli di assolvere l'obbligo previsto dal PG con la scelta della sola attività formativa sostenuta dalla misura 1, stanti i tempi ancora non prevedibili per l'attivazione della misura 2 consulenza.

Impatto della modifica sugli indicatori

Non sono previsti effetti sugli indicatori del Programma.

Rapporto tra la modifica e l'AP

La relazione tra gli obiettivi del PSR con quelli generali dell'Accordo di Partenariato resta immutata.

6. Descrizione della modifica: 8.2.6.3.2 – Tipo di intervento 6.4.1, modifica dei costi ammissibili

Modifiche al testo del PSR:

I riferimenti alle modifiche al testo del PSR correlate con la modifica sono elencati qui di seguito:

Pagina 431 6.4.1 Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole, paragrafo 8.2.6.3.2.1.
Descrizione del tipo di intervento

Al terzo capoverso, viene sostituito l'ultimo punto elenco:

TESTO VIGENTE

- energetiche per la sola produzione, al fine della vendita, di energia derivante da fonti rinnovabili impiegando prevalentemente reflui zootecnici.

TESTO MODIFICATO

- energetiche per la sola produzione, al fine della vendita, di energia o di biometano derivanti da fonti rinnovabili impiegando prevalentemente reflui zootecnici.

Pagina 432 paragrafo 8.2.6.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Al settimo capoverso, viene sostituito il primo punto elenco:

TESTO VIGENTE

5 C per le operazioni connesse agli investimenti per la produzione, al fine della vendita, di energia derivante da fonti rinnovabili,

TESTO MODIFICATO

5 C per le operazioni connesse agli investimenti per la produzione, al fine della vendita, di energia o di biometano derivanti da fonti rinnovabili,

Pagina 433 paragrafo 8.2.6.3.2.5. Costi ammissibili

Al secondo capoverso, vengono sostituiti i punti elenco 2), 3) e 4):

TESTO VIGENTE

2) acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature;

3) acquisto o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali;

4) spese generali collegate alle spese di cui ai punti 1 e 2 precedenti, quali onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità.

TESTO MODIFICATO

2) costruzione/ristrutturazione di impianti per la produzione di energia o di biometano da fonti rinnovabili (finalizzata alla vendita)

3) acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature;

4) acquisto o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali;

5) spese generali collegate alle spese di cui ai punti 1, 2 e 3 precedenti, quali onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità.

Pagina 433 paragrafo 8.2.6.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Al secondo capoverso, vengono sostituiti il secondo e terzo punto elenco:

TESTO VIGENTE

-Produzione di energia da fonti rinnovabili impiegando prevalentemente reflui zootecnici;

-Sono ammessi gli impianti la cui produzione di energia sia destinata alla vendita;

TESTO MODIFICATO

-Produzione di energia o di biometano da fonti rinnovabili impiegando prevalentemente reflui zootecnici;

-Sono ammessi gli impianti la cui produzione di energia o di biometano sia destinata alla vendita;

Pagina 434 paragrafo 8.2.6.3.2.6. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il paragrafo viene interamente sostituito dal testo seguente:

TESTO MODIFICATO

Sono previsti i seguenti livelli di aiuto:

Zone montane:

- interventi al fine della ristrutturazione ed ammodernamento dei beni immobili e per la costruzione/ristrutturazione di impianti per la produzione di energia o di biometano da fonti rinnovabili (finalizzata alla vendita) 50% della spesa ammessa

- acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature, acquisto o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali 45% della spesa ammessa

Altre zone:

- interventi al fine della ristrutturazione ed ammodernamento dei beni immobili e per la costruzione/ristrutturazione di impianti per la produzione di energia o di biometano da fonti rinnovabili (finalizzata alla vendita) 40% della spesa ammessa

- acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature, acquisto o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali 35% della spesa ammessa.

Agli aiuti previsti dal presente intervento si applicano le condizioni di cui al regolamento n. 1407/2013 “aiuti de minimis” , l'importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi al beneficiario non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

La modifica risponde a ragioni pratiche in quanto esplicita gli impianti per la produzione di biometano tra gli impianti per la produzione di energia finalizzata alla vendita ammessi.

La produzione di biometano per la vendita era comunque già implicitamente prevista tra gli impianti di produzione di energia per la vendita sostenuti dal Psr e con la modifica proposta risulta evidente.

Effetti previsti della modifica

La modifica permette di fare chiarezza sui tipi di impianti e sulle voci di spesa ammissibili.

Impatto della modifica sugli indicatori

Non sono previsti effetti sugli indicatori del Programma.

Rapporto tra la modifica e l'AP

La relazione tra gli obiettivi del PSR con quelli generali dell'Accordo di Partenariato resta immutata.

7. Descrizione della modifica: 8.2.7.3.1. – Tipo di intervento 7.3.1, modifica alle condizioni di ammissibilità e ai principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Modifiche al testo del PSR:

I riferimenti alle modifiche al testo del PSR correlate con la modifica sono elencati qui di seguito:

Pagina 446: 7.3.1 Accessibilità alla banda larga, paragrafo 8.2.7.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Al secondo capoverso, viene sostituita la prima frase:

TESTO VIGENTE

L'investimento A) viene attuato direttamente dalla Regione del Veneto nelle aree rurali C e D in digital divide, individuate come "aree bianche" nelle quali cioè i servizi di banda larga per imprese e cittadini o non esistono, o sono insufficientemente diffusi oppure presentano una capacità di connessione insufficiente.

TESTO MODIFICATO

L'investimento A) viene attuato direttamente dalla Regione del Veneto nelle aree rurali C e D in digital divide, individuate come "aree bianche" NGA del territorio nazionale (raggruppate nei cluster C e D) nelle quali cioè i servizi di banda larga per imprese e cittadini o non esistono, o sono insufficientemente diffusi oppure presentano una capacità di connessione insufficiente.

Pagina 448: paragrafo 8.2.7.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il paragrafo viene interamente sostituito dal testo seguente:

TESTO MODIFICATO

Per tutte le tipologie di investimento il contributo è pari al 100% della spesa ammissibile.

Pag. 877: Tabella 11.1.6.3. 6C) Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali

La prima tabella viene sostituita dalla tabella seguente:

TESTO VIGENTE

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
Popolazione netta che beneficia di migliori servizi perché lo modificate, quelli di performance, non accettano riduzione giustificare passaggio di dati provvisori a seguito di aggiustamento	431.125,00
T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto specifico 6C)	10,87

TESTO MODIFICATO

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
Popolazione netta che beneficia di migliori servizi perché lo modificate, quelli di performance, non accettano riduzione giustificare passaggio di dati provvisori a seguito di aggiustamento	322.846
T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto specifico 6C)	8,14

Pag. 877: Tabella 11.1.6.3. 6C) Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali

La terza tabella viene sostituita dalla tabella seguente:

TESTO VIGENTE

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti nelle infrastrutture per la banda larga e	1,00

	nell'accesso alla banda larga, compresi servizi di pubblica amministrazione online (7.3)	
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Popolazione che beneficia di infrastrutture TI nuove o migliorate (ad es. Internet a banda larga)	431.125,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Totale spesa pubblica (in EUR)	49.397.032,00

TESTO MODIFICATO

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti nelle infrastrutture per la banda larga e nell'accesso alla banda larga, compresi servizi di pubblica amministrazione online (7.3)	1,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Popolazione che beneficia di infrastrutture TI nuove o migliorate (ad es. Internet a banda larga)	322.846
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Totale spesa pubblica (in EUR)	49.397.032,00

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

La modifica introduce un più sintetico esplicito riferimento alle disposizioni adottate dallo Stato italiano successivamente all'approvazione del PSR. In particolare, si fa riferimento alla Strategia italiana per la banda ultralarga approvata il 3 marzo 2015.

Inoltre si procede a modificare i valori dell'indicatore T24 e dell'indicatore O15 poiché la sua prima stima in sede di proposta di Psr nel 2014 è stata effettuata sulla base di analisi provvisorie, completate dall'Autorità responsabile dell'agenda digitale italiana con dati definitivi a fine del 2015.

Effetti previsti della modifica

La modifica corregge una errata stima dell'indicatore T24 e O15 basata su analisi provvisorie.

Impatto della modifica sugli indicatori

Allineamento dell'indicatore T24 e dell'indicatore O15 ai risultati dell'analisi effettuata sui dati definitivi.

Rapporto tra la modifica e l'AP

La relazione tra gli obiettivi del PSR con quelli generali dell'Accordo di Partenariato resta immutata.

8. Descrizione della modifica: 8.2.7.3.3 – Tipo di intervento 7.6.1 recupero e riqualificazione del patrimonio, definizione dei beneficiari

Modifiche al testo del PSR:

I riferimenti alle modifiche al testo del PSR correlate con la modifica sono elencati qui di seguito:

Pagina 457: 7.6.1 Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale, paragrafo 8.2.7.3.3.4. Beneficiari

Al primo capoverso, viene eliminato il punto elenco c :

TESTO VIGENTE

c- Associazioni miste di agricoltori e altri soggetti gestori del territorio

d- Enti pubblici

TESTO MODIFICATO

c- Enti pubblici

Il secondo capoverso viene eliminato

TESTO ELIMINATO

La categoria “altri soggetti gestori del territorio” riguarda persone fisiche e giuridiche che conducono superfici agricole e forestali.

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

La modifica interviene nel quadro Beneficiari, per limitare i richiedenti ed escludere una categoria che, a seguito di ulteriori analisi, è risultata non presente e poco pertinente con la finalità del tipo di intervento. Pertanto dal paragrafo Beneficiari viene stralciato “Associazioni miste di agricoltori ed altri gestori del territorio”.

Effetti previsti della modifica

L'eliminazione di questa voce permette chiarezza su quelli che sono i potenziali beneficiari ammissibili.

Impatto della modifica sugli indicatori

Non sono previsti effetti sugli indicatori del Programma.

Rapporto tra la modifica e l'AP

La relazione tra gli obiettivi del PSR con quelli generali dell'Accordo di Partenariato resta immutata.

9. Descrizione della modifica: 8.2.8.3.4 – Tipo di intervento 8.5.1, modifica delle modalità di rendicontazione della spesa

Modifiche al testo del PSR:

I riferimenti alle modifiche al testo del PSR correlate con la modifica sono elencati qui di seguito:

Pagina 490: 8.5.1 Investimenti per aumentare la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione delle foreste, paragrafo 8.2.8.3.4.5. Costi ammissibili

Il paragrafo viene interamente sostituito dal testo seguente:

TESTO MODIFICATO

Sono considerate ammissibili le spese sostenute dal beneficiario per lavori, acquisti e spese generali (secondo le condizioni generali stabilite dal programma, nel capitolo 8.1) necessarie alla corretta esecuzione degli investimenti di natura straordinaria finalizzati ad aumentare la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione delle foreste attraverso la diversificazione della composizione, della struttura e della forma di governo.

In particolare per l'investimento finalizzato all'aumento della resilienza i costi ammissibili sono articolati in :

- cure colturali;
- rinfoltimento con l'uso, tra le specie autoctone, di quelle che risultano essere più adatte all'area forestale oggetto di investimento;
- recupero di soggetti vulnerabili anche singoli e delle formazioni degradate.

Per l'investimento finalizzato all'aumento del pregio ambientale i costi ammissibili sono articolati in :

- cambio di specie con l'uso, tra le specie autoctone, di quelle che risultano essere più adatte all'area forestale oggetto di investimento;
- rinaturalizzazione di formazioni forestali.

1. Per l'investimento finalizzato all'aumento del potenziale di mitigazione delle foreste viene, i costi ammissibili sono articolati in:

- avviamento ad alto fusto dei cedui;
- normalizzazione della composizione del bosco;
- diradamenti,
- riceppature.

Pag. 491: paragrafo 8.2.8.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il paragrafo viene interamente sostituito dal testo seguente:

TESTO MODIFICATO

L'importo del contributo è pari al 80% della spesa ammessa.

Nel caso di investimenti selvicolturali (cure colturali, diradamenti e tagli di curazione a favore dei boschi) la spesa massima ammissibile è pari a 6.500 €/ha;

Nel caso di investimenti di recupero colturale di soggetti ecologicamente vulnerabili la spesa massima ammissibile è pari a 10.000 €/ha.

Pag. 491: paragrafo 8.2.8.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Il paragrafo viene interamente eliminato.

Pag. 499: paragrafo 8.2.8.4.2. Misure di attenuazione

Al primo capoverso, viene sostituito il punto elenco b):

TESTO VIGENTE

b) l'erogazione degli aiuti in base ai costi standard per il Tipo di intervento 8.5.1 . Per gli altri Tipi di intervento (8.1.1, 8.2.1, 8.4.1 e 8.6.1) saranno stabilite procedure dettagliate atte a garantire la ragionevolezza dei costi e al fine di ridurre le possibilità di errore sia da parte del beneficiario che dell'organismo pagatore;

TESTO MODIFICATO

b) Per i Tipi di intervento (8.1.1, 8.2.1, 8.4.1, 8.5.1 e 8.6.1) saranno stabilite procedure dettagliate atte a garantire la ragionevolezza dei costi e al fine di ridurre le possibilità di errore sia da parte del beneficiario che dell'organismo pagatore;

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

La giustificazione della modifica al tipo di sostegno che riguarda la sottomisura 8.5.1 deriva dall'analisi del Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 67 e da recenti chiarimenti pervenuti dal MIPAAF, che ci ha portato ad accertare che la dimostrazione del costo standard proposta dal Psr non applica le condizioni previste dall'art. 67 paragrafo 5 del regolamento UE 1303. Pertanto si propone la modifica passando dal sostegno attraverso costo standard al sostegno a rendicontazione delle spese effettivamente sostenute. Nel frattempo si procede agli approfondimenti necessari per definire correttamente il costo standard. Nella scheda misura vengono dettagliati i costi ammissibili e i relativi massimali riportati nel paragrafo "importi e aliquote di sostegno" per ettaro di superficie.

Effetti previsti della modifica

L'applicazione del sostegno a rendicontazione e l'esplicitazione dei costi ammissibili e dei relativi massimali evita il rischio di sovracompenrazione delle operazioni finanziate.

Nel frattempo viene approfondita la struttura dei costi per l'applicazione di costi standard.

La modifica comporta altresì un corrispondente adattamento del capitolo relativo alla verificabilità e

controllabilità della misura.

Impatto della modifica sugli indicatori

Non sono previsti effetti sugli indicatori del Programma.

Rapporto tra la modifica e l'AP

La relazione tra gli obiettivi del PSR con quelli generali dell'Accordo di Partenariato resta immutata.

10. Descrizione della modifica: Inserimento della Misura 15 - Servizi silvo-ambientali e climatici salvaguardia delle foreste.

Modifiche al testo del PSR:

I riferimenti alle modifiche al testo del PSR correlate con la modifica sono elencati qui di seguito:

Pagina 753-753: M15 - Servizi silvo-ambientali e climatici salvaguardia delle foreste

Viene aggiunto il testo della nuova misura 15

TESTO INSERITO

M15 - Servizi silvo-ambientali e climatici salvaguardia delle foreste

Base giuridica

Regolamento UE n. 1305/2013 – Art. 34.

Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La Misura viene attivata esclusivamente in funzione dei trascinamenti relativi ai pagamenti delle domande

ex misura 225 della programmazione 2007-2013.

Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

Non è definito alcun tipo di operazione

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

La Misura viene attivata esclusivamente in funzione dei trascinamenti relativi ai pagamenti delle domande ex misura 225 della programmazione 2007-2013.

Misure di attenuazione

La Misura viene attivata esclusivamente in funzione dei trascinamenti relativi ai pagamenti delle domande ex misura 225 della programmazione 2007-2013.

Valutazione generale della misura

La Misura viene attivata esclusivamente in funzione dei trascinamenti relativi ai pagamenti delle domande ex misura 225 della programmazione 2007-2013.

Informazioni specifiche della misura

Definizione e individuazione dei requisiti nazionali e dell'Unione corrispondenti ai requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013

La Misura viene attivata esclusivamente in funzione dei trascinamenti relativi ai pagamenti delle domande ex misura 225 della programmazione 2007-2013.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici o zootecnici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano

pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

La Misura viene attivata esclusivamente in funzione dei trascinamenti relativi ai pagamenti delle domande ex misura 225 della programmazione 2007-2013.

Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non presenti.

L'inserimento della Misura 15 comporta inoltre cambiamenti coordinati nei seguenti capitoli e paragrafi:

Cap. 5 - Descrizione della strategia,

Pagina 245: paragrafo 5.2.4.1.2 Misure concernenti terreni boschivi

Dopo il terzo punto elenco, inserire il testo seguente:

TESTO INSERITO

- M15 - Servizi silvo-ambientali e climatici salvaguardia delle foreste (art. 34)

Pagina 247: paragrafo 5.2.4.2.2 Misure concernenti terreni boschivi

Dopo il terzo punto elenco, inserire il testo seguente:

TESTO INSERITO

- M15 - Servizi silvo-ambientali e climatici salvaguardia delle foreste (art. 34)

Pagina 250: paragrafo 5.2.4.3.2 Misure concernenti terreni boschivi

Dopo il terzo punto elenco, inserire il testo seguente:

TESTO INSERITO

- M15 - Servizi silvo-ambientali e climatici salvaguardia delle foreste (art. 34),

Pagine 266-267: paragrafo 5.4. Una tabella riassuntiva della logica d'intervento che indichi le priorità e gli aspetti specifici selezionati per il PSR, gli obiettivi quantificati e la combinazione di misure da attuare per realizzarli, comprese le spese preventivate (tabella generata automaticamente a partire dalle informazioni fornite nelle sezioni 5.2 e 11)

La tabella viene interamente sostituita dal testo seguente:

TESTO MODIFICATO

Priorità 1				
Aspetto specifico	Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023	Spese preventivate	Combinazione di misure
1A	T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR (aspetto specifico 1A)	7,42%		M01, M02, M16
1B	T2: numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)	144,00		M16
1C	T3: numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico 1C)	73.701,00		M01
Priorità 2				
Aspetto specifico	Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023	Spese preventivate	Combinazione di misure
2A	T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)	1,86%	275.611.316,00	M01, M02, M04, M06, M08, M16
2B	T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)	1,76%	180.194.341,00	M01, M02, M04, M06
Priorità 3				
Aspetto specifico	Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023	Spese preventivate	Combinazione di misure
3A	T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)	0,53%	126.260.667,00	M01, M02, M03, M04, M14, M16
3B			8.116.883,00	M05
Priorità 4				
Aspetto specifico	Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023	Spese preventivate	Combinazione di misure
4A (agri)	T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4A)	9,89%	371.428.572,00	M01, M02, M04, M10, M11, M13,

4B (agri)	T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)	9,87%		M16
4C (agri)	T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	10,41%		
4A (forestry)	T8: percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità (aspetto specifico 4A)	0,37%	4.188.312,00	M02, M04, M08, M15, M16
4B (forestry)				
4C (forestry)	T13: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	0,37%		
Priorità 5				
Aspetto specifico	Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023	Spese preventivate	Combinazione di misure
5A	T14: percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti (aspetto specifico 5A)	3,80%	27.569.573,00	M01, M02, M04, M16
5C	T16: totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile (in EUR) (aspetto specifico 5C)	53.726.036,00	20.345.548,00	M01, M02, M06, M08, M16
5D	T18: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)	8,08%	2.024.583,00	M01, M02, M16
5E	T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E)	6,09%	23.858.998,00	M01, M02, M08, M16
Priorità 6				
Aspetto specifico	Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023	Spese preventivate	Combinazione di misure
6A	T20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (aspetto specifico 6A)	40,00	14.733.302,00	M01, M02, M06, M16
6B	T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)	27,74%	73.747.681,00	M07, M19
	T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B)	3,36%		
	T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) (aspetto specifico 6B)	98,00		
6C	T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto specifico 6C)	8,14%	49.397.032,00	M07

Pagina 849: paragrafo 10.3.13. M15 - Servizi silvo-ambientali e climatici salvaguardia delle foreste (art. 34)

Dopo il paragrafo 10.3.12. viene inserito il testo seguente e rinumerati i paragrafi successivi:

TESTO INSERITO

10.3.13. M15 - Servizi silvo-ambientali e climatici salvaguardia delle foreste (art. 34)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari	Aliquota di sostegno applicabile	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto	Importo indicativo degli strumenti	Contributo totale dell'Unione preventivato
---	----------------------------------	--	--	--	------------------------------------	--

		del FEASR 2014-2020 (%)	conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g) 2014-2020 (%)	sotto responsabilità dell'AG 2014-2020 (%)	responsabilità dell'AG conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g) 2014-2020 (%)	finanziari del FEASR 2014-2020 (in EUR)	2014-2020 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	43.12%					16.000,00 (P4)
Total						0,00	16.000,00

Pagina 851: paragrafo 10.3.15 M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54)

La tabella viene interamente sostituita dal testo seguente:

TESTO MODIFICATO

10.3.16 M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g) 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'AG 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'AG conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g) 2014-2020 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR 2014-2020 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	43.12%				7.263.000,00
Total					0,00	7.263.000,00

- *Cap. 11 - Piano di indicatori*

Pagine 862-863: paragrafo 11.1.4. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

La tabella Foreste – Indicatori di output previsti per il 2014-2020 viene interamente sostituita dal testo seguente:

TESTO MODIFICATO

Foreste

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	139,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	208.720,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	0,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	0,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.1)	0,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.2)	0,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.3)	0,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.4)	3.942.486,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	N. di beneficiari per interventi di prevenzione (8.3)	0,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.5)	0,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	N. di interventi (investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali) (8.5)	0,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste	Superfici interessate da investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli	0,00

(articoli da 21 a 26)	ecosistemi forestali (8.5)	
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.6)	0,00
M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)	Superfici soggette a contratti ambientali forestali	185,00
	Spesa pubblica destinata alla conservazione delle risorse genetiche (15.2)	0,00
	Spesa pubblica totale (in EUR)	37.106,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	0,00

M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)										P	P	P	X				X	X						
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)										P	P	P												
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)										P	P	P												
M16 - Cooperazione (art. 35)										P	P	P												

Pagina 888: paragrafo 11.4.2.1 M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)

La tabella 11.4.2.1. viene interamente sostituita dal testo seguente:

TESTO MODIFICATO

11.4.2.1. M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)

Tipo di operazione o gruppo di tipi di operazioni	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C
---	-----------------------	--	----------------------------------	--------------------------------------	--------------------------

15.1 -Pagamenti per servizi silvo-climatico-ambientali	37.106,00	185,00	X		
--	-----------	--------	---	--	--

Pagina 894: paragrafo 12.13 M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)

Dopo il paragrafo 12.12. viene inserito il testo seguente e rinumerati i paragrafi successivi:

TESTO INSERITO

12.13. M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Pagine 895-908: Cap. 13 - Elementi necessari per la valutazione dell'aiuto di stato

L'introduzione della misura comporta anche la modifica di questo capitolo del PSR. Per i dettagli si rinvia alla modifica n. 13 che traccia tutte le modifiche apportate al capitolo.

Pagina 945: paragrafo 19.1. Descrizione delle condizioni transitorie per misura

Dopo l'ottavo capoverso viene inserito il testo seguente:

TESTO INSERITO

La misura forestale 225 della programmazione 2007-2013 presenta trascinamenti che si esauriscono nel 2016.

Pagina 946: paragrafo 19.1. Descrizione delle condizioni transitorie per misura

La tavola 19.1.1 viene interamente sostituita dal testo seguente:

TESTO MODIFICATO

Misura PSR 2014-2020	Misura PSR 2007-2013
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Misura 111 - Formazione professionale e informazione rivolta agli addetti del settore agricolo, alimentare, forestale Misura 331 - Formazione e informazione per gli operatori economici delle aree rurali
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Misura 114 - Utilizzo dei servizi di consulenza
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	Misura 132 - Partecipazione a sistemi di qualità alimentare Misura 133 - Attività di informazione e promozione agroalimentare
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole Misura 123 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli Misura 125 - Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento della selvicoltura Misura 216 - Investimenti non produttivi
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Misura 112 - Insediamento di giovani agricoltori Misura 311 - Diversificazione in attività non agricole
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Misura 312 - Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese Misura 313 - Incentivazione delle attività turistiche Misura 321 - Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale Misura 323 - Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Misura 122 - Accrescimento del valore economico delle foreste Misura 123 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli Misura 221 - Primo imboscamento dei terreni agricoli

	Misura 222 - Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli Misura 223 - Imboschimento di terreni non agricoli Misura 226 - Ricostituzione potenziale forestale e interventi preventivi Misura 227 - Investimenti forestali non produttivi
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Misura 214 - Pagamenti agroambientali
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	Misura 214 - Pagamenti agroambientali
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	Misura 211 - Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane
M14 - Benessere degli animali (art. 33)	Misura 215 - Benessere animale
M15 - Servizi silvo-ambientali e climatici salvaguardia delle foreste (art. 34)	Misura 225 - Pagamenti silvoambientali
M16 - Cooperazione (art. 35)	Misura 124 - Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, nel settore agricolo, alimentare e forestale
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Misura 410 - Attuazione di strategie di sviluppo locali Misura 421 - Realizzazione di progetti di cooperazione Misura 431 - Gestione dei GAL, acquisizione di competenze e animazione sul territorio
M20 - assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54)	Misura 511 - Assistenza tecnica

Tavola 19.1.1 -Correlazione tra misure del PSR 2014-2020 e le misure del PSR 2007-2013 con trascinarsi di spesa

Pagine 946-947: paragrafo 19.2. 19.2. Tabella di riporto indicativa

La tabella 19.2. viene interamente sostituita dal testo seguente:

TESTO MODIFICATO

19.2. Tabella di riporto indicativa

Misure	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	431.200,00

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	431.200,00
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	1.724.800,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	25.872.000,00
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	0,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	4.312.000,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	2.587.200,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	3.880.800,00
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	15.092.000,00
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	431.200,00
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	2.156.000,00
M14 - Benessere degli animali (art. 33)	500.000,00
M15 - Servizi silvo-ambientali e climatici salvaguardia delle foreste (art. 34)	16.000,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	1.293.600,00
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	862.400,00
M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54)	862.400,00
Total	60.452.800,00

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Necessità di pagamento di trascinamenti al 2016 per la Misura 225 del PSR2007-2013.

Pertanto si propone l'inserimento nel PSR 2014-2020 della Misura 15 con una dotazione minima pari all'importo corrispondente al trascinamento.

Effetti previsti della modifica

L'effetto concreto è il pagamento dei trascinamenti della misura 225, che si esaurisce nel 2016.

La Misura 15 viene programmata nella Priorità 4 (forestale) con una dotazione finanziaria per la Misura 15 che è pari all'importo dei trascinamenti. Tale dotazione è reperita sottraendola alla dotazione della misura 20

Assistenza tecnica.

Impatto della modifica sugli indicatori

Si riscontra solo la necessità di inserire gli indicatori finanziari e di output per la M15. Non sono apportati cambiamenti ai target né al performance framework.

Rapporto tra la modifica e l'AP

Le risorse necessarie sono reperite all'interno della misura 20 Assistenza tecnica.

11. Descrizione della modifica: 8.2.13.3.1.8 – tipo di intervento 16.1, modifica a Importi e aliquote di sostegno

Modifiche al testo del PSR:

I riferimenti alle modifiche al testo del PSR correlate con la modifica sono elencati qui di seguito:

Pagina 760: 16.1.1 Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura, paragrafo 8.2.13.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

La prima frase del primo capoverso viene sostituita dal testo seguente:

TESTO VIGENTE

Per la fase di innovation brokering l'intervento fornisce un sostegno per un massimo di 50.000,00 euro, sotto forma di sovvenzioni a rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute e pagate.

TESTO MODIFICATO

Per la fase di innovation brokering l'intervento fornisce un sostegno per un massimo di 50.000,00 euro, sotto forma di sovvenzioni a rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute e pagate ad eccezione delle spese generali di funzionamento (costi indiretti) per le quali è prevista una somma forfettaria in percentuale del 15% della spesa ammessa per il personale (articolo 68, paragrafo 1, lettera b, Regolamento (UE) n. 1303/2013).

La terza frase del secondo capoverso, viene sostituita dal testo seguente:

TESTO VIGENTE

L'entità dell'aiuto è calcolato in ragione del 15% della spesa pubblica ammessa del Piano delle attività, e comunque non può superare i 250.000,00 euro.

TESTO MODIFICATO

L'entità dell'aiuto è calcolato in ragione del 15% della spesa ammessa del Piano delle attività, e comunque non può superare i 250.000,00 euro.

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Per i costi indiretti la scheda misura già prevede per la fase di gestione dei gruppi operativi una somma forfettaria in percentuale del 15% della spesa ammessa per il personale (articolo 68, paragrafo 1, lettera b, Regolamento (UE) n. 1303/2013).

A seguito di approfondimenti sulle aliquote di sostegno del tipo di intervento 16.1.1 è emersa l'incoerenza di aver previsto la formula di sostegno forfetario dei costi indiretti consentita dall'articolo 68, paragrafo 1, lettera b, Regolamento (UE) n. 1303/2013) limitatamente alla sola fase di gestione del gruppo operativo.

Si propone pertanto per ragioni di coerenza con le finalità del tipo di intervento la modifica per consentire il ricorso a tale modalità di sostegno dei costi indiretti anche per la fase di Innovation brokering.

Si provvede, inoltre, a correggere un errore terminologico del concetto di spesa ammessa a contributo. La modifica chiarisce che la spesa ammessa per le attività di gestione del Gruppo Operativo è pari al 15% della spesa ammessa per tutto il piano delle attività.

Effetti previsti della modifica

La modifica porta maggior coerenza tra le spese ammissibili all'interno del tipo di intervento.

Impatto della modifica sugli indicatori

Non sono previsti effetti sugli indicatori del Programma.

Rapporto tra la modifica e l'AP

La relazione tra gli obiettivi del PSR con quelli generali dell'Accordo di Partenariato resta immutata.

12. Descrizione della modifica: 8.2.14.3.4.6 - Tipo di intervento 19.4.1, modifica delle condizioni di ammissibilità

Modifiche al testo del PSR:

I riferimenti alle modifiche al testo del PSR correlate con la modifica 12 sono elencati qui di seguito:

Pagina 813-814: 19.4.1 Sostegno alla gestione e all'animazione territoriale del GAL, paragrafo 8.2.14.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Il primo capoverso viene eliminato.

TESTO ELIMINATO

L'ammissibilità dell'intervento e delle relative spese decorre dalla data di approvazione della graduatoria e di concessione dell'aiuto relativo al presente intervento, da parte della Regione.

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Necessità di allineare il periodo di eleggibilità delle spese per il tipo di intervento 19.4.1 alla regola generale del PSR (capitolo 8.1 del PSR-art. 65, par. 6, Reg. 1303/2013), in virtù della quale l'ammissibilità delle spese decorre dalla presentazione della domanda di aiuto.

Effetti previsti della modifica

Allineamento del periodo di eleggibilità delle spese del tipo di intervento 19.4.1 (gestione e animazione del Gal) alla data di presentazione della domanda di aiuto dei Gal e adeguamento alla regola generale del PSR.

Impatto della modifica sugli indicatori

Non sono previsti effetti sugli indicatori del Programma.

Rapporto tra la modifica e l'AP

La relazione tra gli obiettivi del PSR con quelli generali dell'Accordo di Partenariato resta immutata.

13. Descrizione della modifica: 13 – Elementi necessari per la valutazione dell'aiuto di stato

Modifiche al testo del PSR:

I riferimenti alle modifiche al testo del PSR correlate con la modifica sono elencati qui di seguito:

Pagina 895-908: capitolo 13 ELEMENTI NECESSARI PER LA VALUTAZIONE DELL'AIUTO DI STATO

Il capitolo viene interamente sostituito dal testo seguente:

TESTO MODIFICATO

Per le misure e gli interventi che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato occorre utilizzare la tabella dei regimi di aiuto contemplati all'articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che saranno utilizzati per l'attuazione dei programmi, compresi il titolo del regime di aiuto nonché la partecipazione del FEASR, il cofinanziamento nazionale e il finanziamento nazionale integrativo. Occorre garantire la compatibilità con le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato durante l'intero ciclo di vita del programma.

La tabella deve essere accompagnata da un impegno dello Stato membro in base al quale, ove richiesto conformemente alle norme sugli aiuti di Stato o a condizioni particolari previste in una decisione di autorizzazione di aiuti di Stato, tali misure saranno oggetto di una notifica individuale a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

Misura	Titolo del regime di aiuti	FEASR (in EUR)	Cofinanziamento nazionale (in EUR)	Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR)	Totale (in EUR)
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Trasferimento delle conoscenze e azioni di informazione	215.600,00	284.400,00		500.000,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Servizi di consulenza	1.139.556,00	1.503.199,00		2.642.755,00
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	Regimi di qualità dei prodotti alimentari	474.320,00	625.680,00		1.100.000,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Aiuti agli investimenti per la trasformazione in prodotti non agricoli e in infrastrutture	14.409.200,00	19.007.312,00		33.416.512,00
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)					
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Sviluppo delle imprese agricole e delle imprese	22.300.000,00	29.416.141,00		51.716.141,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali	22.300.000,00	29.416.141,00		51.716.141,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Aiuti a favore del settore forestale	18.300.000,00	24.139.703,00		42.439.703,00
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)					
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)					
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)					
M14 - Benessere degli animali (art. 33)					
M15 - Servizi silvo-ambientali e		16.000,00	21.105,75		37.105,75

climatici e salvaguardia delle foreste (art. 34)					
M16 - Cooperazione (art. 35)	Cooperazione	11.135.000,00	14.688.283,86		25.823.283,86
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Leader	26.400.000,00	34.824.489,80		61.224.489,80
Totale (in EUR)		116.689.676,00	153.926.455,41		270.616.131,41

1.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

Titolo del regime di aiuti: Trasferimento delle conoscenze e azioni di informazione

FEASR (in EUR): 215.600,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 284.400,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 500.000,00

Indicazione:*

Trasferimento delle conoscenze e azioni di informazione nel settore forestale

Questi aiuti rispettano i requisiti di cui all'articolo 38 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

Il regime di aiuti comunicato in esenzione è identificato dal codice SA.44519 “Trasferimento delle conoscenze e azioni di informazione nel settore forestale”.

Trasferimento delle conoscenze e azioni di informazione a favore delle PMI nelle zone rurali

Questi aiuti rispettano i requisiti di cui all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

Il regime di aiuti comunicato in esenzione è identificato dal codice SA.45586 “Trasferimento delle conoscenze e azioni di informazione a favore delle PMI nelle zone rurali”.

1.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

Titolo del regime di aiuti: Servizi di consulenza

FEASR (in EUR): 1.139.556,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 1.503.199,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 2.642.755,00

Indicazione:*

Servizi di consulenza nel settore forestale (Codice Tipo di intervento 2.1.1)

Questi aiuti rispettano i requisiti di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

Il regime di aiuti comunicato in esenzione è identificato dal codice SA.44518 “Servizi di consulenza nel settore forestale”.

Servizi di consulenza alle PMI nelle zone rurali (Codice Tipo di intervento 2.1.1)

Questi aiuti rispettano i requisiti di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

Il regime di aiuti comunicato in esenzione è identificato dal codice SA.45585 “Servizi di consulenza alle PMI nelle zone rurali”.

Formazione dei consulenti (Codice Tipo di Intervento 2.3.1)

Questi aiuti rispettano i requisiti previsti nella Parte II, punto 3.6 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01).

Il regime di aiuti notificato alla Commissione e approvato da parte di questa è identificato dal codice SA.44898 “Formazione dei consulenti”.

1.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)

Titolo del regime di aiuti: Regimi di qualità dei prodotti alimentari

FEASR (in EUR): 474.320,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 625.680,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 1.100.000,00

Indicazione:*

Adesione ai regimi di qualità dei prodotti alimentari (Codice Tipo di intervento 3.1.1)

Questi aiuti rispettano i requisiti di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

Il regime di aiuti comunicato in esenzione è identificato dal codice SA.42928 “Adesione ai regimi di qualità dei prodotti alimentari”.

Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti alimentari (Codice Tipo di intervento 3.2.1)

Questi aiuti rispettano i requisiti di cui all'articolo 49 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

Il regime di aiuti comunicato in esenzione è identificato dal codice SA.44514 “Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti alimentari”.

1.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Titolo del regime di aiuti: Aiuti agli investimenti per la trasformazione in prodotti non agricoli e in infrastrutture

FEASR (in EUR): 14.409.200,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 19.007.312,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 33.416.512,00

Indicazione:*

Trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli (Tipo di intervento 4.2.1)

Questi aiuti rispettano i requisiti di cui all'articolo 44 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

Il regime di aiuti comunicato in esenzione è identificato dal codice SA.44520 “Trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli”.

Infrastrutture viarie silvopastorali, ricomposizione e miglioramento fondiario e servizi in rete
(Tipo di intervento 4.3.1)

Questi aiuti rispettano i requisiti di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

Il regime di aiuti comunicato in esenzione è identificato dal codice SA.42931 “Infrastrutture viarie silvopastorali, ricomposizione e miglioramento fondiario e servizi in rete”.

1.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)

Titolo del regime di aiuti:

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

Indicazione:*

Non pertinente

1.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

Titolo del regime di aiuti: Sviluppo delle imprese agricole e delle imprese

FEASR (in EUR): 22.300.000,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 29.416.141,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 51.716.141,00

Indicazione:*

Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole (Codice Tipo di intervento 6.4.1)

Gli aiuti saranno concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Creazione e sviluppo di attività extra agricole nelle aree rurali (Codice Tipo di intervento 6.4.2)

Gli aiuti saranno concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

1.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

Titolo del regime di aiuti: Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali

FEASR (in EUR): 22.300.000,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 29.416.141,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 51.716.141,00

Indicazione:*

Accessibilità alla banda larga (Codice Tipo di intervento 7.3.1)

Questi aiuti saranno concessi ed erogati in conformità ai seguenti regimi di aiuto approvati dalla Commissione europea, DG COMP:

Aiuto di Stato n. SA 34199 (2012/N) “Piano strategico Banda Ultra Larga”

Aiuto di Stato n. SA.41647 “Strategia Banda Ultra Larga”

Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali (Codice Tipo di intervento 7.5.1)

Questi aiuti rispettano i requisiti previsti nella Parte II, punto 3.2 degli Orientamenti dell'Unione

europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01).

Il regime di aiuti notificato alla Commissione e approvato da parte di questa è identificato dal codice SA.45037 “Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali”.

Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale
(Codice Tipo di intervento 7.6.1)

Questi aiuti rispettano i requisiti previsti nella Parte II, punto 3.2 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01).

Il regime di aiuti notificato alla Commissione e approvato da parte di questa è identificato dal codice SA.45038 “Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale”.

1.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Titolo del regime di aiuti: Aiuti a favore del settore forestale

FEASR (in EUR): 18.300.000,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 24.139.703,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 42.439.703,00

Indicazione:*

Imboschimento di terreni agricoli e non agricoli (Tipo di intervento 8.1.1)

Questi aiuti rispettano i requisiti di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

Il regime di aiuti comunicato in esenzione è identificato dal codice SA.42929 “Imboschimento di terreni agricoli e non agricoli”.

Realizzazione di sistemi silvopastorali e impianto di seminativi arborati (Tipo di intervento 8.2.1)

Questi aiuti rispettano i requisiti di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

Il regime di aiuti comunicato in esenzione è identificato dal codice SA.44515 “Realizzazione di sistemi silvopastorali e impianto di seminativi arborati”.

Risanamento e ripristino delle foreste danneggiate da calamità naturali, fitopatie, infestazioni parassitarie ed eventi climatici. (Tipo di intervento 8.4.1)

Questi aiuti rispettano i requisiti di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

Il regime di aiuti comunicato in esenzione è identificato dal codice SA.44516 “Risanamento e ripristino delle foreste danneggiate da calamità naturali, fitopatie, infestazioni parassitarie ed eventi climatici “.

Investimenti per aumentare la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione delle foreste (Tipo di intervento 8.5.1)

Questi aiuti rispettano i requisiti di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

Il regime di aiuti comunicato in esenzione è identificato dal codice SA.44517 “Investimenti per aumentare la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione delle foreste. “.

Investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti forestali (Tipo di intervento 8.6.1)

Questi aiuti rispettano i requisiti di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

Il regime di aiuti comunicato in esenzione è identificato dal codice SA.42930 “Investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti forestali “.

1.9. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

Titolo del regime di aiuti:

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

Indicazione:*

Non pertinente

1.10. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

Titolo del regime di aiuti:

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

Indicazione:*

Non pertinente

1.11. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

Titolo del regime di aiuti:

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

Indicazione:*

Non pertinente

1.12. M14 - Benessere degli animali (art. 33)

Titolo del regime di aiuti:

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

Indicazione:*

Non pertinente

1.13. M15 – Servizi silvo-ambientali e climatici e salvaguardia delle foreste (art. 34)

Titolo del regime di aiuti: Servizi silvo-ambientali e climatici e salvaguardia delle foreste

FEASR (in EUR): 16.000,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 21.105,75

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 37.105,75

Indicazione:*

Il regime di aiuti si applica per il pagamento degli impegni di spesa residui del passato periodo di programmazione e concessi in forza del regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore, pubblicato sulla GUUE L 379 del 28/12/2006

1.14. M16 - Cooperazione (art. 35)

Titolo del regime di aiuti: Cooperazione

FEASR (in EUR): 11.135.000,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 14.688.283,86

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 25.823.283,86

Indicazione:*

Aiuti alla cooperazione nel settore forestale (Tipi di intervento 16.1 – 16.8)

Questi aiuti rispettano i requisiti previsti nella Parte II, punto 2.6 (settore forestale) degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01). Il regime di aiuti sarà notificato alla Commissione e attuato solo dopo l'approvazione da parte di questa.

Nelle more dell'approvazione del regime di aiuto notificato da parte della Commissione, gli aiuti alla cooperazione nel settore forestale potranno essere attuati in conformità al regime de minimis di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013; gli interventi che rispettano i requisiti previsti dai regimi di esenzione di cui al regolamento (UE) n. 702/2014 o al regolamento (UE) n. 651/2014 saranno comunicati entro i termini previsti dai regolamenti citati, dopo l'approvazione del PSR 2020.

Laddove pertinente, saranno applicate le regole previste dalla Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. (Comunicazione della Commissione 2014/C 198/01 del 27.06.2014). Il regime di aiuti sarà notificato alla Commissione e attuato solo dopo l'approvazione da parte di questa.

Aiuti alla cooperazione nelle zone rurali (Tipi di intervento 16.1 - 16.8)

Questi aiuti rispettano i requisiti previsti nella Parte II, punto 3.10 (zone rurali) degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01). Il regime di aiuti sarà notificato alla Commissione e attuato solo dopo l'approvazione da parte di questa.

Nelle more dell'approvazione del regime di aiuto notificato da parte della Commissione, gli aiuti alla cooperazione nelle zone rurali potranno essere concessi in conformità al regime de minimis di cui al

Regolamento (UE) n. 1407/2013; gli interventi che rispettano i requisiti previsti dai regimi di esenzione di cui al regolamento (UE) n. 702/2014 o al regolamento (UE) n. 651/2014 saranno comunicati entro i termini previsti dai regolamenti citati, dopo l'approvazione del PSR 2020.

Laddove pertinente, saranno applicate le regole previste dalla Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. (Comunicazione della Commissione 2014/C 198/01 del 27.06.2014). Il regime di aiuti sarà notificato alla Commissione e attuato solo dopo l'approvazione da parte di questa.

Creazione e sviluppo di pratiche e reti per la diffusione dell'agricoltura sociale e delle fattorie didattiche (Tipo di intervento 16.9.1)

Questi aiuti saranno concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

1.15. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]

Titolo del regime di aiuti: Leader

FEASR (in EUR): 26.400.000,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 34.824.489,80

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 61.224.489,80

Indicazione:*

Ai regimi di aiuto promossi dai GAL e che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE si applicheranno le regole sugli aiuti di stato ed in particolare gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), il regolamento n. 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 ed il regolamento n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Si applicano le regole sugli aiuti di stato ai singoli tipi di intervento previsti dai Programmi di Sviluppo Locale, in quanto coerenti con il PSR ed il Reg UE 1305/2013, attivabili in attuazione delle sottomisure 19.2 "Sostegno all'attuazione delle azioni previste dalle strategie di Sviluppo locale di tipo partecipativo" e 19.3 "Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione

locale". Le pertinenti norme e regimi di aiuto di stato applicabili sono richiamati nei precedenti quadri di questo capitolo del PSR, in corrispondenza delle singole misure.

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Successivamente all'approvazione del PSR, si è provveduto a notificare alla Commissione alcuni regimi di aiuto di stato necessari per l'attuazione del PSR stesso.

La modifica del PSR mira quindi all'indicazione dei regimi di aiuto approvati da parte della Commissione.

Inoltre, l'introduzione della misura 15 all'interno del PSR, a seguito della necessità di liquidare alcuni impegni di spesa residui della passata programmazione, ha reso necessaria l'indicazione del pertinente regime anche per questa misura.

Effetti previsti della modifica

Con questa modifica viene dato conto dei regimi di aiuto di stato approvati e che devono essere richiamati per l'attuazione del PSR.

Impatto della modifica sugli indicatori

Non sono previsti effetti sugli indicatori del Programma.

Rapporto tra la modifica e l'AP

La relazione tra gli obiettivi del PSR con quelli generali dell'Accordo di Partenariato resta immutata.

14. Descrizione della modifica: 15.1 – nuova Autorità di Gestione

Modifiche al testo del PSR:

I riferimenti alle modifiche al testo del PSR correlate con la modifica sono elencati qui di seguito:

Pagina 916: paragrafo 15.1 Designazione da parte dello Stato membro di tutte le autorità di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 e una descrizione sintetica della

struttura di gestione e di controllo del programma di cui all'articolo 55, paragrafo 3, lettera i), del regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché delle modalità di cui all'articolo 74, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, paragrafo 15.1.1 Autorità

Il paragrafo viene interamente sostituito dal testo seguente:

TESTO MODIFICATO

Autorità	Nome dell'autorità	Responsabile dell'autorità	Indirizzo	Indirizzo e-mail
Managing authority	Direzione AdG FEASR, Caccia e Pesca - Regione del Veneto	Direttore Franco Contarin	Via Torino, 110 Mestre VE	programmi.primario@regione.veneto.it
Certification body	PricewaterhouseCoopers S.p.A. - Referente Nazionale	Referente Nazionale Leda Ciavarella	Largo Fochetti 29, 00154 Roma	leda.ciavarella@it.pwc.com
Accredited paying agency	Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura - AVEPA	Direttore Fabrizio Stella	Via Nicolò Tommaseo, 67 Padova	organismo.pagatore@avepa.it

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

La recente riorganizzazione delle strutture della Regione Veneto riguarda anche l'attribuzione delle funzioni di Autorità di Gestione.

Effetti previsti della modifica

Viene specificato il nuovo responsabile dell'Autorità di Gestione.

Impatto della modifica sugli indicatori

Non sono previsti effetti sugli indicatori del Programma.

Rapporto tra la modifica e l'AP

La relazione tra gli obiettivi del PSR con quelli generali dell'Accordo di Partenariato resta immutata.

15. Descrizione della modifica: 15.2 – Composizione del comitato di sorveglianza

Modifiche al testo del PSR:

I riferimenti alle modifiche al testo del PSR correlate con la modifica sono elencati qui di seguito:

Pagina 924: paragrafo Composizione prevista del comitato di sorveglianza

Al secondo capoverso, dopo il primo punto elenco viene inserito il testo seguente :

TESTO INSERITO

- il Direttore di Area Sviluppo Economico

Al secondo capoverso, il secondo punto elenco viene sostituito dal seguente :

TESTO VIGENTE

- i Direttori delle Sezioni regionali responsabili delle misure del Programma;

TESTO MODIFICATO

- i Direttori delle Direzioni regionali responsabili delle misure del Programma;

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

La riorganizzazione delle strutture regionali impone l'aggiornamento della composizione del Comitato

di Sorveglianza.

Effetti previsti della modifica

La Composizione del Comitato di Sorveglianza viene aggiornata con i riferimenti alla nuova organizzazione delle strutture regionali.

Impatto della modifica sugli indicatori

Non sono previsti effetti sugli indicatori del Programma.

Rapporto tra la modifica e l'AP

La relazione tra gli obiettivi del PSR con quelli generali dell'Accordo di Partenariato resta immutata.

16. Descrizione della modifica: 15.3 - Disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma, segnatamente tramite la rete rurale nazionale, facendo riferimento alla strategia di informazione e pubblicità di cui all'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014

Modifiche al testo del PSR:

I riferimenti alle modifiche al testo del PSR correlate con la modifica sono elencati qui di seguito:

Pagina 925-926: paragrafo 15.3 Disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma, segnatamente tramite la rete rurale nazionale, facendo riferimento alla strategia di informazione e pubblicità di cui all'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014

Il paragrafo viene interamente sostituito dal testo seguente:

TESTO MODIFICATO

Il Programma sarà supportato da una strategia e da un piano di comunicazione che ne accompagneranno l'esecuzione in tutte le sue fasi. Le attività d'informazione e pubblicità saranno basate sulle disposizioni previste dai diversi regolamenti europei (Reg. UE n.1303/2013, Reg. UE n. 1305/2013 e dell'Allegato III al Reg. 808/2014 di esecuzione del Reg. n. 1305/2013) e daranno attuazione alle azioni fondamentali previste dai regolamenti stessi, privilegiando la costante informazione e promozione del ruolo dell'UE e della Commissione europea rispetto allo sviluppo

delle aree rurali.

Target

I target di riferimento della strategia e del piano di comunicazione corrispondono a quelli individuati dai regolamenti ovvero: i beneficiari e i potenziali beneficiari delle misure previste dal programma; i portatori d'interesse e i soggetti del partenariato regionale; pubblico (cittadinanza del Veneto).

Strategia e Piano di comunicazione

Elemento centrale delle disposizioni per la pubblicità del programma è rappresentato dalla strategia che l'Autorità di gestione presenterà entro sei mesi dall'approvazione definitiva del Psr al Comitato di Sorveglianza in base a quanto previsto dell'Allegato III al Reg. UE n. 808/2014. Tale strategia costituisce il quadro di riferimento in grado di fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi specifici, i risultati attesi e le azioni cui viene data esecuzione attraverso il piano di comunicazione. Nel definire la strategia e il piano di comunicazione vengono considerati anche gli strumenti consolidati ed i risultati raggiunti durante la precedente programmazione, sulla base anche di apposite ricerche e valutazioni volte a misurare gli effetti perseguiti nel periodo 2007-2013 e a fornire il quadro generale dei fabbisogni informativi nell'ambito dello sviluppo rurale e dei finanziamenti europei.

Il piano di comunicazione viene presentato successivamente alla strategia e costituisce lo strumento operativo per l'organizzazione e la predisposizione delle attività d'informazione e pubblicità previste a supporto del programma, sviluppato su un arco temporale pluriennale, in funzione delle principali fasi di attuazione. Il piano provvede ad assicurare il rispetto delle azioni informative e pubblicitarie previste dai regolamenti, garantendo in particolare l'informazione rivolta ai potenziali beneficiari e l'accesso alle principali informazioni sugli aiuti (opportunità di finanziamento, procedure amministrative e di esame delle domande, condizioni di ammissibilità, criteri di selezione e valutazione dei progetti, indicazione dei contatti utili per chiedere informazioni, responsabilità dei beneficiari di informare il pubblico sulle finalità dell'intervento, procedure per l'esame dei reclami). Viene inoltre assicurata l'informazione del pubblico riguardo il contenuto del programma, la sua adozione, gli aggiornamenti, i principali risultati e il contributo al conseguimento delle priorità dell'Unione europea.

Il piano comprende anche le attività di comunicazione dei risultati del programma (paragrafo 9.6). Obiettivi, destinatari, contenuti, strumenti e tempistiche saranno definiti e messi in atto coerentemente con la strategia di comunicazione a supporto del programma.

Responsabilità dei beneficiari

L'Autorità di gestione provvede a rendere note le responsabilità del beneficiario anche attraverso la redazione e la pubblicazione (sito web istituzionale) di apposite linee guida sugli obblighi informativi, in conformità con le caratteristiche tecniche delle azioni informative e pubblicitarie previste dai regolamenti europei.

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

La modifica si rende necessaria al fine di allineare le disposizioni per l'informazione e la pubblicità al regolamento di esecuzione n. 808 del 17 luglio 2014 sulle modalità di applicazione del regolamento n.1305/2013 a sostegno dello sviluppo rurale (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 luglio 2014) e in particolare all'articolo 13 – Informazione e pubblicità e al relativo Allegato III.

La parte in questione era stata elaborata sulla base di quanto previsto dal regolamento n.1303/2013

sulle disposizioni comuni a fondi, unico riferimento normativo al momento della predisposizione della proposta di programma (inviata tramite SFC il 22 luglio 2014).

Effetti previsti della modifica

È attesa una maggiore coerenza rispetto a quanto previsto dagli obblighi in materia di informazione e pubblicità a sostegno dello sviluppo rurale.

Impatto della modifica sugli indicatori

Non sono previsti effetti sugli indicatori del Programma.

Rapporto tra la modifica e l'AP

La relazione tra gli obiettivi del PSR con quelli generali dell'Accordo di Partenariato resta immutata.

17. Descrizione della modifica: 15.4 – coerenza delle strategie

Modifiche al testo del PSR:

I riferimenti alle modifiche al testo del PSR correlate con la modifica 17 sono elencati qui di seguito:

Pagina 927: paragrafo 15.4 Descrizione dei meccanismi destinati a garantire la coerenza con riguardo alle strategie di sviluppo locale attuate nell'ambito di LEADER, alle attività previste nell'ambito della misura di cooperazione di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, alla misura relativa ai servizi di base e al rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali di cui all'articolo 20 del suddetto regolamento e ad altri fondi SIE

Il paragrafo viene interamente sostituito dal testo seguente:

TESTO MODIFICATO

Il quadro delle misure attivabili attraverso le strategie di sviluppo locale Leader include le tipologie di intervento previste dal Programma considerate coerenti con le finalità e gli obiettivi della Misura 19, anche in relazione agli obiettivi ed agli specifici “ambiti di interesse” proposti a livello regionale, sulla base degli indirizzi generali stabiliti dall'Accordo di Partenariato. Misure e ambiti di interesse sono elencati nell'ambito della sottomisura 19.2. Nel rispetto dell'approccio bottom up, i GAL

possono quindi scegliere gli ambiti tematici da sviluppare attraverso la strategia e, alla luce di questi, identificare coerentemente le misure da attivare nel proprio territorio. Con riferimento a tali misure sussiste, in linea generale, una complementarietà tra azione regionale e azione dei GAL, a supporto dei territori subregionali interessati. I GAL potranno focalizzare la strategia, integrando quella regionale, verso gli effettivi fabbisogni degli ambiti locali di riferimento.

I GAL possono partecipare anche all'attuazione della misura 16, per le diverse sottomisure previste, secondo le modalità e le condizioni previste dalle disposizioni attuative della misura e dai singoli PSL.

I GAL che ritengano di partecipare direttamente all'intervento, quando funzionale all'attuazione della propria strategia, possono eventualmente aderire ai Gruppi Operativi ed ai progetti pilota selezionati dalla Regione, in relazione alla loro configurazione giuridica ed alle condizioni di accesso stabilite dal quadro attuativo della misura.

In accordo con le scelte strategiche della Regione di cui alla DGR n. 657 del 13.05.2014, che fornisce la rappresentazione complessiva delle direttrici entro le quali si sviluppa la programmazione regionale per la fase 2014/2020 dei fondi previsti dal Quadro Strategico Comune, i meccanismi per il coordinamento con altri fondi sono descritti al paragrafo 14.2 e saranno ulteriormente dettagliati in fase di approvazione delle disposizioni attuative, nell'ambito della Programmazione Regionale Unitaria attivata con la suddetta deliberazione della Giunta regionale.

Il PSR potrà partecipare, anche sulla base di specifiche risorse FEASR, ad ulteriori iniziative CLLD che interessino territori del Veneto non previsti dalla Scheda Leader, attivate da altri Fondi SIE (es: FEAMP).

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Nel testo approvato il Psr prevede la facoltà per i Gal di attuare le sottomisure 16.1, 16.2 e 16.5. Con la modifica viene riformulato il testo per richiamare esplicitamente che tale attuazione deve avvenire secondo le condizioni della misura 16 e le previsioni dei PSL. Inoltre, in coerenza con il tenore innovativo riconosciuto dai Regolamenti allo sviluppo locale, si ritiene coerente consentire ai Gal anche l'attuazione di tutta la misura 16 e quindi estendere anche alle altre sottomisure.

Effetti previsti della modifica

Semplificazione della attivazione da parte dei Gal della Misura 16 e della loro eventuale partecipazione.

Impatto della modifica sugli indicatori

Non sono previsti effetti sugli indicatori del Programma.

Rapporto tra la modifica e l'AP

La relazione tra gli obiettivi del PSR con quelli generali dell'Accordo di Partenariato resta immutata.

18. Descrizione della modifica: 15.6 - Descrizione dell'impiego dell'assistenza tecnica

Modifiche al testo del PSR:

I riferimenti alle modifiche al testo del PSR correlate con la modifica sono elencati qui di seguito:

Pagina 930-932: paragrafo 15.6 Descrizione dell'impiego dell'assistenza tecnica, comprese le azioni connesse alla preparazione, alla gestione, alla sorveglianza, alla valutazione, all'informazione e al controllo del programma e della sua attuazione, come pure le attività relative a precedenti o successivi periodi di programmazione di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Viene sostituito il testo del terzo e quarto capoverso:

TESTO VIGENTE

I soggetti che beneficeranno direttamente della Misura 20 AT sono la Regione del Veneto e l'organismo pagatore regionale Avepa.

La misura sarà attivata in maniera complementare con le iniziative ed il sistema previsti dalla Rete Rurale Nazionale ed Europea, con la **Misura 20** sulla base degli artt. 59 del Reg. n. 1303/2013, dell'art. 51 del Reg. n. 1305/2013 e del Reg. esecuzione n. 808/2014, entro i limiti di spesa del 4% del piano finanziario del Programma. Parte del suddetto importo del 4% verrà riservata per la costituzione e il funzionamento della rete rurale nazionale di cui all'art. 54 del Reg. n. 1305/2013.

TESTO MODIFICATO

I soggetti che beneficiano direttamente della Misura 20 AT sono la Regione del Veneto e l'organismo pagatore regionale Avepa.

La misura viene attivata in maniera complementare con le iniziative ed il sistema previsti dalla Rete Rurale Nazionale ed Europea, con la **Misura 20** sulla base degli artt. 59 del Reg. n. 1303/2013, dell'art. 51 del Reg. n. 1305/2013 e del Reg. esecuzione n. 808/2014, entro i limiti di spesa del 4%

del piano finanziario del Programma.

Viene sostituito il testo del sesto capoverso:

TESTO VIGENTE

La predisposizione del Piano di attività 2014-2020 dell'AT e la sua conseguente attuazione è in capo all'Autorità di Gestione o ad altro soggetto da questa delegato, che ne è responsabile anche in termini di gestione finanziaria. A seguito della valutazione dei fabbisogni, effettuata in base all'esperienza del PSR 2007-2013, viene predisposto e approvato un Programma Operativo annuale che definisce le azioni da attivare ed i relativi interventi, comprensivo anche degli indicatori da utilizzare per il monitoraggio e la valutazione della misura.

TESTO MODIFICATO

La predisposizione del Piano di attività 2014-2020 dell'AT e la sua conseguente attuazione è in capo all'Autorità di Gestione o ad altro soggetto da questa delegato, che ne è responsabile anche in termini di gestione finanziaria. A seguito della valutazione dei fabbisogni, effettuata in base all'esperienza del PSR 2007-2013, vengono predisposti e approvati appositi Programmi Operativi che definiscono le azioni da attivare ed i relativi interventi, comprensivi anche degli indicatori da utilizzare per il monitoraggio e la valutazione della misura.

Viene sostituita la prima frase del decimo capoverso:

TESTO VIGENTE

Per l'acquisizione di beni e servizi la Regione e Avepa applicheranno la normativa vigente in materia di contratti pubblici (Dlgs n. 163/2006), attraverso l'affidamento a ditte selezionate tramite procedure di gara d'appalto, l'acquisizione sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ed il sistema delle convenzioni Consip.

TESTO MODIFICATO

Per l'acquisizione di beni e servizi la Regione e Avepa applicano la normativa vigente in materia di

contratti pubblici, attraverso l'affidamento a ditte selezionate tramite procedure di gara d'appalto, l'acquisizione sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ed il sistema delle convenzioni Consip.

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Vengono introdotte alcune modifiche stilistiche necessarie a fare chiarezza sui contenuti.

Viene eliminato il riferimento alla riserva per la costituzione e il funzionamento della rete rurale nazionale in quanto al programma RRN sono stati attribuiti circa 45 Meuro di risorse FEASR per l'intero periodo di programmazione con l'intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni del 16 gennaio 2014 sulla proposta di riparto dei fondi per lo Sviluppo Rurale 2014-2020, quindi le risorse non derivano esplicitamente da stanziamenti dei psr regionali.

In considerazione dei cambiamenti in corso a proposito di normativa sugli appalti, viene mantenuto il riferimento generico a questo quadro normativo mentre viene eliminato il rinvio specifico al D.Lgs n. 163/2006.

Infine, assicurando comunque la presentazione annuale delle attività svolte al Comitato di Sorveglianza, si toglie il riferimento alla cadenza annuale dei Programmi Operativi in coerenza con la durata poliennale di alcune attività e servizi (esempio il piano di comunicazione, la valutazione, il sistema informativo) e la necessità di tener conto delle modalità di applicazione del decreto legislativo 118/2011 relativamente al cofinanziamento da parte del bilancio regionale.

Effetti previsti della modifica

La modifica produce maggior semplificazione e chiarezza.

Impatto della modifica sugli indicatori

Non sono previsti effetti sugli indicatori del Programma.

Rapporto tra la modifica e l'AP

La relazione tra gli obiettivi del PSR con quelli generali dell'Accordo di Partenariato resta immutata.